

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Nazzareno De Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Silena Cingolani



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**VERBALE  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 105 DEL 10/05/2011**

**PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI**

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18.05.2011 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti

uffici:

- ufficio legale

Dalla Residenza Municipale, li 16.05.2011

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli

RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C.  
PERVENUTA IN DATA 21.01.2011 (PROT. N. 1852).

L'anno duemilaundici, il giorno dieci, del mese di maggio, alle ore 15:00 in una Sala della Residenza comunale, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, il COMMISSARIO STRAORDINARIO nell'esercizio delle competenze e dei poteri DELLA GIUNTA COMUNALE, conferitegli dal Presidente della Repubblica con decreto del 30/12/2010, provvede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,  
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 18.05.2011 al 02.06.2011 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Istruttore Amministrativo  
Sandrino Galli



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'allegata proposta di delibera n. 131 predisposta in data 10/05/2011 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati all'originale del presente atto):

a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 10/05/2011 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE dott. Andrea Berti;

b) - Parere 3-irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 10/05/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Assunti i poteri della Giunta comunale,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 131.

.....

Successivamente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
assunti i poteri della Giunta

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

.....



**PROPOSTA  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 131 DEL 10/05/2011

RICHIESTA TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C.  
PERVENUTA IN DATA 21.01.2011 (PROT. N. 1852).

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE  
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Andrea Berti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. pervenuta in data 21.01.2011 (prot. n. 1852) con cui la sig.ra OMISSIS, premettendo di avere prestatato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione comunale dal 2009 al 31.12.2010 con contratti di lavoro a tempo determinato, "*CHIEDE - la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione; - il risarcimento di un'indennità ex art. 32, c.5 della legge n.183 del 4 Novembre 2010 e cioè il pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni non percepite dalla messa in mora sino alla riammissione in servizio, nonché, la corresponsione economica compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.*".

Visti i motivi posti a fondamento dell'istanza: "*1) Violazione della normativa in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato e segnatamente dell'art. 1 del Decreto Legisl. n. 368 del 6 settembre 2001. 2) Violazione della direttiva n. 70/C.E. del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999. 3) Violazione degli articoli 2 e 36 del decreto Legislativo n. 165 del 3 marzo 2001. 4) Violazione dell'articolo 2119 del Codice Civile.*".

Visti le note dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 5359 del 24.02.2011 e prot. n. 9921 del 05.04.2011;

Visti le note del Dirigente del 4° Settore in data 11.03.2011 e prot. n. 11991 del

22.04.2011 con cui l'Ufficio ha relazionato in merito, evidenziando le ragioni a supporto del legittimo operato dell'Amministrazione comunale nella gestione dei rapporti a termine;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 14 del 10.05.2011;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e) della Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica, secondo il quale l'Ufficio "cura la fase preparatoria dei provvedimenti di decisione in merito alla resistenza in giudizio ed alla attivazione delle azioni giudiziarie: limitatamente a detti fini, l'Avvocato coordinatore esercita le funzioni previste dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, corredando il parere di regolarità tecnica di una specifica proposta formulata sulla base delle risultanze istruttorie all'esito della procedura descritta al successivo art. 12;"

Visto l'art. 12 della Convenzione (Procedure di gestione del contenzioso e rapporti tra l'Ufficio unico di Avvocatura e gli uffici amministrativi degli enti convenzionati);

Visto l'art. 31, comma 9, della Legge 04.11.2010, che ha abrogato gli articoli 65 e 66 del D.Lgs. 165/2001, prevedendo che *“Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*;

Visto l'art. 410 c.p.c. ed in particolare il comma 7, che così dispone: *“Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria.”*;

Ritenuto che non sussistano i presupposti per accettare la procedura di conciliazione, non essendo accoglibili le richieste fatta dalla ricorrente;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 20.12.2010 con cui è stato sciolto il Consiglio comunale di Cattolica ed è stato nominato il Dott. Nazzareno De Franco Commissario straordinario per la gestione provvisoria del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente atto, trattandosi di atto di competenza della Giunta comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

#### DELIBERA

1) - di non accettare la procedura di conciliazione attivata con richiesta notificata in data 21.01.2011 (prot. n. 1852);

2) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....